



## Corso di laurea triennale (LP02) in “Produzioni biologiche vegetali”

### Regolamento per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo (TPV)

#### Art. 1 - Definizione e finalità

1. Il Corso di Laurea in Produzioni biologiche vegetali prevede lo svolgimento di un periodo di un tirocinio, di seguito tirocinio pratico-valutativo (TPV), come da Art. 2 del Decreto interministeriale 24 maggio 2023 n. 683, durante il quale gli studenti sono tenuti a sviluppare e a realizzare uno specifico progetto. Il progetto di tirocinio, preventivamente concordato con il soggetto ospitante, deve essere coerente con il percorso di studi scelto dallo studente.
2. Il TPV consiste nello svolgimento di attività applicative con rilevante contenuto professionale finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e ricadenti nell'ambito delle tematiche proprie del Corso di Laurea. Il TPV non costituisce rapporto di lavoro, né deve essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale.

#### Art. 2 - Tempi, durata e modalità di svolgimento

1. Il TPV è obbligatorio e va svolto solo dopo aver acquisito almeno 60 CFU previsti dal piano degli studi, ha una durata di 1200 ore pari a 48 CFU, da svolgersi presso un ente ospitante, quali imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali; lo svolgimento del TPV presso ordini o collegi professionali non comporta l'obbligo di iscrizione nel registro professionale dei praticanti. Il TPV può essere svolto sia in Italia che all'estero.
2. Il TPV si può suddividere in due periodi al fine di poter gestire due stagioni vegetative e conseguentemente seguire più cicli colturali, previa approvazione della sede ospitante e presentazione della documentazione all'Ufficio Career Service. In questo caso il tirocinio deve prevedere un minimo di 12 CFU (300 ore) al secondo anno e le restanti ore al terzo anno e la presentazione contestuale dei due progetti formativi (uno per ciascun periodo).

#### Art. 3 - Convenzione e Progetto formativo e di orientamento

1. I rapporti con le aziende, pubbliche o private, idonee ad accogliere studenti in TPV sono regolati in base ad una Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento che viene stipulata tra Università e azienda/ente ospitante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Convenzione ha validità di cinque anni, ed è obbligatoria per l'attivazione del TPV. La convenzione deve essere attivata dall'azienda ospitante secondo le indicazioni pubblicate sul sito [www.unipd.it/stage](http://www.unipd.it/stage).
2. Nel caso in cui le convenzioni per le attività di TPV non siano stipulate con uno dei due Collegi interessati, è garantito il raggiungimento degli obiettivi formativi relativi ai principi dell'attività e della deontologia professionale per un numero di crediti comunque non superiore a 4 CFU, nell'ambito del TPV, come stabilito nell'accordo-quadro stipulato dai Consigli nazionali e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In particolare, il Collegio dei Periti agrari e periti agrari laureati e il Collegio degli Agrotecnici e agrotecnici laureati prevedono lo svolgimento di 20 ore in presenza, con la possibilità di flessibilità nell'effettuare alcune ore on-line, qualora ciò si renda necessario. All'interno del progetto formativo è necessario autocertificare o lo svolgimento delle 20 ore presso l'ente di tirocinio (uno dei collegi sopra citati) o la

frequenza al corso erogato dall'Ateneo.

3. Il progetto formativo e di orientamento è il documento che definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del TPV, traccia il piano dei lavori e descrive in maniera approfondita le attività attraverso cui quest'ultimo si sviluppa. Il progetto va presentato mediante compilazione, da parte dello studente, dell'apposito modello, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'Ufficio Career Service e pubblicate sul sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria.

#### **Art. 4 - Garanzie Assicurative**

1. Gli studenti in TPV sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso la compagnia Assicurazioni Generali. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede di TPV, previa comunicazione scritta all'Ufficio Career Service, e rientranti tra quelle previste dal progetto formativo e di orientamento.

#### **Art. 5 - Tutor Aziendale e Tutor Universitario**

1. La sede ospitante garantisce la presenza di un Tutor (Tutor aziendale) che abbia competenze in ambiti disciplinari coerenti con il Corso di Studio e che si impegni a seguire direttamente lo studente.
2. Il Tutor aziendale svolge funzioni di:
  - a) supporto allo studente nella definizione del progetto di TPV;
  - b) l'inserimento nell'Ente/Azienda;
  - c) supervisione e accompagnamento del tirocinante nel corso del TPV.

Il Tutor aziendale interagisce, ove richiesto, con l'Ufficio Career Service, e con il Tutor universitario ed è responsabile di verificare la frequenza dello studente e, di inviare all'Ufficio Career Service l'elenco delle presenze (libretto di tirocinio) e la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante, che s'incarica di avviare, insieme al tutor docente, la procedura di registrazione. Tutti i docenti che svolgono la loro attività didattica nel Corso di laurea possono svolgere il ruolo di Tutor universitario. È compito del Tutor universitario:

- d) supportare lo studente nella definizione del progetto di TPV;
- e) illustrare al tirocinante le finalità e i criteri di stesura della relazione finale ed esprimere telematicamente il proprio nulla osta col quale attesta che tale azione è stata svolta.

#### **Art. 6 - Obblighi del tirocinante**

1. Il tirocinante durante lo svolgimento del TPV deve:
  - a) attenersi a quanto concordato nel Progetto Formativo;
  - b) seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza e/o necessità;
  - c) rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti i processi produttivi, prodotti, dati o altre informazioni relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del TPV;
  - d) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
2. Nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante degli obblighi di cui sopra, il Tutor universitario, la Commissione tirocini, il Career Service e il soggetto ospitante possono valutare di interrompere il TPV.
3. La modifica della sede di TPV è consentita, tuttavia, il riconoscimento delle ore già svolte presso la prima sede avverrà solo se si sarà superato il 25% delle ore totali richieste. In caso contrario, la commissione per il tirocinio valuta la possibilità di riconoscimento anche di percentuali inferiori al 25%, a condizione che le richieste siano debitamente motivate; in mancanza di giustificazioni adeguate, il tirocinio sarà considerato ex-novo.

## **Art. 7 - Commissione di tirocinio**

1. È compito della Commissione, nominata dal Consiglio di corso di laurea:
  - a) valutare e approvare i progetti formativi e di orientamento presentati dagli studenti;
  - b) assistere i tutor universitari nello svolgimento dei loro compiti;
  - c) valutare e approvare la documentazione di fine TPV per la registrazione dei crediti di tirocinio e l'accesso alla PPV.
2. È compito del Presidente della Commissione:
  - a) firmare il verbale di approvazione delle domande di TPV e i singoli Progetti formativi e di orientamento presentati dagli studenti;
  - b) firmare il verbale di approvazione dei CFU derivanti dall'attività di TPV.

## **Art. 8 - Procedure amministrative**

### AVVIO DEL TPV

*Il TPV deve essere svolto presso un soggetto ospitante convenzionato con l'Ateneo di Padova, che lo studente può individuare autonomamente. Nel caso di una struttura nuova e non ancora convenzionata sarà cura dello studente informare l'ente sulla procedura di stipula della convenzione, pubblicata sul sito [www.unipd.it/stage](http://www.unipd.it/stage).*

### *Progetto formativo e svolgimento del TPV:*

1. Il TPV viene svolto sulla base di un progetto formativo concordato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e approvato dal soggetto promotore. Nel progetto formativo dovranno essere dettagliati gli obiettivi e le attività che verranno svolte sotto la supervisione del Tutor del soggetto ospitante e stabilite le modalità di svolgimento del TPV. Il progetto formativo deve essere compilato dal tirocinante di concerto con il Tutor del soggetto ospitante.
2. Tutte le informazioni relative alle scadenze e alle modalità di presentazione del progetto formativo sono indicate nel Vademecum di tirocinio, che viene aggiornato e pubblicato annualmente sul sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria.

### CONCLUSIONE DEL TPV

Al termine del periodo di TPV, nelle scadenze e nelle modalità stabilite e indicate nel Vademecum di tirocinio, lo studente deve contestualmente:

- a) Inviare all'Ufficio Career Service il libretto di fine TPV firmato elettronicamente dal tutor aziendale che attesta la regolarità del TPV;
- b) Caricare sulla piattaforma Moodle la relazione di fine TPV, concernente le attività svolte presso la sede di TPV, dopo averla fatta visionare al tutor universitario che provvederà a dare il proprio nulla osta per via telematica;
- c) Iscrivere agli appelli di registrazione dell'attività di TPV per l'acquisizione dei relativi CFU.

La Commissione di TPV, preso atto del nulla osta da parte del Tutor universitario e della verifica della correttezza della documentazione da parte del Career Service, esamina la relazione finale e la valuta verbalizzando nel sistema di Ateneo il proprio giudizio in termini di approvazione o di non approvazione. In quest'ultimo caso avvisa l'Ufficio Career Service che si incaricherà di informare lo studente che dovrà modificare o integrare la relazione finale, seguendo il medesimo iter indicato per l'appello successivo.

### **Art. 9 – Prova Pratica Valutativa (PPV)**

1. Dopo l'approvazione del TPV e prima dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante, viene svolta la PPV.
2. La PPV ha lo scopo di verificare le conoscenze, competenze e abilità di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto interministeriale del 24 maggio 2023 n. 683, acquisite durante il periodo di TPV, nonché le conoscenze, competenze, abilità e autonomia operativa necessarie all'esercizio della professione o delle professioni correlate al singolo corso di studio e verte su argomenti coerenti con le attività professionali e con le specificità del corso di studi.
3. La PPV è volta a valutare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della/e professione/i e consiste nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.

### **Art. 10 - Richiesta di riconoscimento attività lavorativa come attività di TPV**

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli studenti lavoratori possono chiedere il riconoscimento dell'attività lavorativa ai fini del TPV, se attinente al percorso di studi scelto, presentando all'Ufficio Career Service l'apposita documentazione, nelle modalità e nelle scadenze indicate sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, sarà poi la commissione tirocini a valutare il riconoscimento.
5. Per gli studenti già iscritti ai Collegi sopra citati e, dunque, già abilitati, il tirocinio viene riconosciuto nella sua totalità, previa richiesta da parte degli interessati con presentazione di conferma di iscrizione ai Collegi sopra citati.